

CAPITOLO 1

PROLEGOMENA ALLO STUDIO DELLA CAUSALITÀ NEI CONDIZIONAMENTI PSICHICI PENALMENTE RILEVANTI

SOMMARIO: 1. Le interazioni psichiche nel diritto penale: un dibattito ‘a intermittenza’. – 2. La fenomenologia delle condotte condizionanti. – 2.1. La costrizione e l’induzione, la determinazione e l’istigazione. – 2.2. Le ‘manipolazioni mentali’ e il ‘*brainwashing*’. – 2.3. La suggestione come processo subliminale. – 2.4. La persuasione e l’inganno. – 2.5. La c.d. violenza morale. – 3. Il *focus* dell’indagine: il problema della c.d. causalità psichica. – 4. Il principio di determinatezza fra «vincoli di realtà» e «vincoli di razionalità». – 5. Legalità sostanziale ed esigenze processuali: un «programma d’azione» per la disciplina e l’accertamento delle influenze psichiche.

«Teoria e pratica sono due facce inscindibili della stessa medaglia: la teoria è vana senza (poter influenzare) la pratica, e la pratica è cieca senza (essere guidata da) la teoria»¹.

1. Le interazioni psichiche nel diritto penale: un dibattito ‘a intermittenza’

Il tema delle interazioni psichiche non è estraneo al diritto penale. La costante elaborazione dottrinale e giurisprudenziale sulla determinazione e sull’istigazione al reato è stata via via affiancata da un dibattito scientifico ‘a intermittenza’ sulle dinamiche di condizionamento psicologico che assumono rilevanza in reati a concorso necessario e in fattispecie in cui chi subisce l’influenza altrui è considerato soggetto passivo dell’azione criminosa. Del resto, sebbene nella maggior parte degli scambi *lato sensu* comunicativi emer-

¹F. PALAZZO, F. VIGANÒ, *Diritto penale. Una conversazione*, Il Mulino, Bologna, 2018, p. 83.

gano profili di condizionamento unilaterale o reciproco, l'esperienza quotidiana e le scienze empiriche attestano l'esistenza di interazioni che si caratterizzano per un'asimmetria conoscitiva, intellettuale, emotiva e/o per l'adozione di atteggiamenti intimidatori o ingannevoli tali da limitare o escludere l'altrui libertà morale, bene giuridico di rango costituzionale, ritenuto meritevole di tutela penale².

Le interazioni psichiche si possono atteggiare diversamente a seconda delle modalità comunicative, verbali e non, del contenuto implicito o esplicito del messaggio, delle caratteristiche del destinatario, del rapporto che lega gli interlocutori e delle variabili situazionali. Partendo dalla dimensione fisiologica della persuasione, in una certa misura connaturata alle relazioni sociali, si arriva alla dimensione patologica dell'azzeramento dell'altrui capacità di autodeterminazione, passando per una variegata fenomenologia intermedia.

Lo studio delle influenze psichiche, arricchitosi nel tempo di nuove tematiche (si pensi alle interazioni 'virtuali', vale a dire che avvengono attraverso le tecnologie digitali e la rete), si è innestato storicamente nell'ambito del concorso morale nel reato. Anche in questo specifico settore, sono rari nella prassi i 'casi limite', siti agli antipodi del fenomeno. A un estremo si colloca il c.d. *omnimodo facturus*³, vale a dire l'esecutore materiale che, già compiutamente risoluto nelle proprie intenzioni criminose, sia con riferimento all'*an* sia con riferimento al *quomodo* del reato, non abbia tratto dalla condotta istigatoria alcuna ulteriore spinta o motivazione all'azione. All'estremo opposto si potrebbe richiamare la determinazione all'agire criminale di un soggetto incapace di intendere e di volere. Fra i due poli si staglia un'ampia

² In questa prospettiva, in dottrina è stato sottolineato come strategie comunicative atte ad «aggirare le difese delle persone e a indurle ad atteggiamenti acritici e all'obbedienza cieca» destano preoccupazione, «soprattutto in considerazione della rilevanza costituzionale della libertà morale ex art. 13, presupposto di tutte le forme di libertà». L. CORNACCHIA, *Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali*, in S. CANESTRARI, G. FORNASARI (a cura di), *Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona*, Clueb, Bologna, 2001, p. 190. Cfr. G.M. FLICK, *La tutela della personalità nel delitto di plagio*, Giuffrè, Milano, 1972; ID., voce *Libertà individuale (delitti contro la)*, in *Enc. dir.*, XXIV, Giuffrè, Milano, 1974, p. 535 ss.; G. VASSALLI, *Il diritto alla libertà morale (contributo alla teoria dei diritti della personalità)*, in *Studi giuridici in memoria di Filippo Vassalli*, Utet, Torino, 1960, p. 1629 ss.

³ Figura richiamata, ad es., in F. MANTOVANI, G. FLORA, *Diritto penale. Parte generale*, Cedam, Padova, 2023, p. 566; G. MARINUCCI, E. DOLCINI, G.L. GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Giuffrè, Milano, 2024, p. 587; F. PALAZZO, R. BARTOLI, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Giappichelli, Torino, 2023, p. 482.

zona grigia di comportamenti che hanno dato e continuano a dare origine a soluzioni contrapposte⁴. L'elaborazione dottrinale e nomofilattica in materia di determinazione e istigazione al reato, periodicamente stimolata dalle esigenze interpretative emerse nella prassi giudiziale, ha avuto così un inesorabile sviluppo e ha costituito, negli anni, punto di riferimento e 'scenografia permanente' rispetto ai tentativi di inquadramento e di tipizzazione di nuove forme di condizionamento psicologico variamente contestualizzate.

Sempre sul fronte della partecipazione o 'cooperazione' nel reato, l'intensità della *vis* persuasivo-coercitiva di condotte *lato sensu* comunicative è una delle principali questioni ermeneutiche sorte in relazione a reati a concorso necessario, in cui il *discrimen* fra dinamica costrittiva, induttiva e 'negoziabile' assume un ruolo cruciale ai fini della sussunzione della vicenda concreta nella fattispecie astratta, con relative ricadute in termini di punibilità degli attori coinvolti. Si pensi ai contrasti, ravvivati dalla c.d. riforma Severino⁵, sul confine fra costrizione, induzione e *pactum sceleris* e alla nota pronuncia a Sezioni Unite intervenuta a puntualizzare i criteri discretivi fra concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità⁶.

⁴V. L. RISICATO, *La causalità psichica tra determinazione e partecipazione*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 45 ss. Di recente, in tema, G. PONTEPRINO, *Il concorso morale nel reato. Il problematico riscontro della causalità psichica*, Giappichelli, Torino, 2024.

⁵L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione».

⁶Cass. pen., S.U., 24 ottobre 2013, n. 12228, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 3, p. 1532 ss. con nota di G.L. GATTA, *La concussione riformata, tra diritto penale e processo. Note a margine di un'importante sentenza delle Sezioni Unite*. Cfr. R. BARTOLI, *Le Sezioni Unite tracciano i confini tra concussione, induzione e corruzione*, in *Giur. it.*, 2014, 5, p. 1208 ss.; S. DI PAOLA, *In tema di concussione ed induzione indebita*, in *Foro it.*, 2014, 10, c. 543 ss.; P. DIGLIO, *La distinzione tra costrizione e induzione: dalla legge n. 190/12 alla sentenza delle SS.UU. n. 12228/14*, in *Riv. pen.*, 2014, 7-8, p. 673 ss.; M. DONINI, *Il corr(eo)indotto tra passato e futuro. Note critiche a SS.UU. 24 ottobre 2013-14 marzo 2014, n. 29180*, Cifarelli, Maldera e alla l. n. 190 del 2012, in *Cass. pen.*, 2014, 5, p. 1482 ss.; G. FIANDACA, *Concussione e induzione indebita tra fatto e prova*, in *Foro it.*, 2014, 10, c. 551 ss.; G.L. GATTA, *Dalle Sezioni Unite il criterio per distinguere concussione e 'induzione indebita': minaccia di un danno ingiusto vs. prospettazione di un vantaggio indebito*, in *Dir. pen. cont.*, 17 marzo 2014; A. MANNA, *La differenza tra concussione per costrizione ed induzione indebita: riflessioni a margine del dispositivo delle Sezioni Unite*, in *Arch. pen.*, 2013, 3, p. 1 ss.; ID., *La scissione della concussione in due fattispecie distinte, nell'ambito di uno sguardo generale sulla recente riforma dei reati di concussione e corruzione*, in *Arch. pen.*, 2013, 1, p. 15 ss.; P. PISA, *Una sentenza equilibrata per un problema complesso*, in *Dir. pen. processo*, 2014, 5, p. 568 ss.; S. SEMINARA, *Concussione e induzione indebita al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Dir. pen. processo*, 2014, 5, p. 563 ss.; V. VALENTINI, *Le Sezioni Unite e la politica*

Il dibattito scientifico in tema di condizionamenti psichici ‘asimmetrici’, in cui il soggetto condizionato è considerato persona offesa, come anticipato, ha avuto un andamento discontinuo.

A favorire una notevole produzione dottrinale sul tema è stata anzitutto la dichiarazione di incostituzionalità del delitto di plagio, ex art. 603 c.p. La norma, che puniva «chiunque sottopone[ss]e una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione», è stata dichiarata illegittima, con la sentenza n. 96 del 1981, per violazione del principio di determinatezza, nella sua accezione di verificabilità empirica dei fatti descritti. Non era dimostrabile in base alle conoscenze ed esperienze del tempo – sancì la Corte – come si potesse «ottenere con soli mezzi psichici l’asservimento totale di una persona»⁷. Più precisamente, il giudice delle leggi chiarì come l’esternazione di idee e convinzioni possa certamente provocare un’influenza psichica idonea a condizionare gli altrui processi decisionali, e come, tuttavia, individuare il confine tra persuasione e suggestione, l’una fisiologica, l’altra patologica, sia eccezionalmente complesso, in quanto richiederebbe la verifica della natura e dell’intensità dell’attività comunicativa del soggetto attivo, del suo impatto sul soggetto passivo e del grado di suggestionabilità di quest’ultimo. In altri termini, la Corte ha finito per decretare l’impossibilità di fondare su solide basi l’individuazione del confine tra adesione spontanea alle idee altrui e adesione coartata che comporti un *vulnus* alla libertà di autodeterminazione⁸.

giudiziaria delle dimensioni parallele, in *Arch. pen.*, 2014, 3, p. 895 ss. Sul tema v. *infra* cap. 5, § 3.3.

⁷Corte cost., 8 giugno 1981, n. 96, in *Giust. pen.*, 1981, con nota di M. BOSCARRELLI, *A proposito del “principio di tassatività”*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, p. 1147 ss. e di F. DELL’ONGARO, *L’illegittimità costituzionale del reato di plagio*, in *Fam. dir.*, 1982, p. 311 ss. Sul tema v. *infra* cap. 5, § 2.1.

⁸Corte cost., 8 giugno 1981, n. 96, cit. Sul delitto di plagio, *inter alios*, L. ALIBRANDI, *Osservazioni sul delitto di plagio*, in *Riv. pen.*, 1974, p. 701 ss.; P. BENASSI, *Il caso Braibanti. Alcune note in tema di plagio*, in *Ind. pen.*, 1970, p. 89 ss.; F. COPPI, voce *Plagio*, in *Enc. dir.*, XXXIII, Giuffrè, Milano, 1983, p. 932 ss.; G.M. FLICK, *La tutela della personalità nel delitto di plagio*, cit.; G. FLORA, *Il plagio tra realtà e negazione: la problematica penalistica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1990, p. 86 ss.; P. NUVOLONE, *Considerazioni sul delitto di plagio*, in *Schw. Zeit. Str.*, 1969, p. 346 ss.; D. RENDE, *Il delitto di plagio*, in *Riv. pen.*, 1934, p. 460 ss.; S. SATTA, *Osservazioni sul caso Braibanti*, in *Giur. merito*, 1969, p. 401 ss.; C. TURSI, *Principi costituzionali e reato di plagio*, in *Arch. pen.*, 1969, p. 344 ss.; A. USAI, *L’evoluzione del reato di plagio nell’ordinamento giuridico italiano*, in *Giust. pen.*, 1993, 2, p. 706 ss.; G. ZUCALÀ, *Il plagio nel sistema italiano di tutela della libertà*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1972, p. 357 ss.

Il tema delle ‘manipolazioni mentali’ è tornato episodicamente in auge in occasione della presentazione, nei decenni successivi, di disegni di legge volti a colmare il vuoto di tutela che si sarebbe venuto a creare in seguito alla pronuncia ablatoria. Tra i correttivi suggeriti per superare le difficoltà probatorie sorte in relazione al delitto previsto e disciplinato all’art. 603 c.p., si annoverano: lo spostamento dell’attenzione dallo stato di soggezione ai mezzi adoperati dal reo, riducendo, attraverso la tipizzazione delle condotte, il rischio di indeterminatezza; l’anticipazione della tutela al momento della messa in pericolo della libertà morale; l’aggiunta, sempre al fine di precisare meglio la fattispecie, di un dolo specifico. Nessuna proposta, tuttavia, venne tradotta in legge⁹.

Negli stessi anni della pronuncia della Consulta sul delitto di plagio, gli influssi psichici penalmente rilevanti sono entrati nelle cronache giudiziarie in relazione a casi di uso distorto e illecito della pratica psicoterapeutica. In particolare, alcuni analisti, agendo individualmente o riuniti in associazioni, approfittarono della fragilità psicologica dei loro pazienti, nonché del rapporto di fiducia e dipendenza emotiva che solitamente si istaura fra paziente e terapeuta¹⁰, inducendoli a compiere atti dispositivi di contenuto patrimoniale. Fra i casi assurdi agli onori della cronaca, si ricorda la vicenda del dottor Verdiglione, psicoterapeuta che, in qualità di presidente di un’associa-

⁹Sul punto si tornerà, diffusamente, nel capitolo 5, § 2.3, al quale si rinvia per l’esame delle varie proposte di riformulazione del delitto di plagio. In tema di ‘manipolazioni mentali’, *ex multis*, M.C. DEL RE, *Modellamento psichico e diritto penale: la tutela penale dell’integrità psichica*, in AA.VV., *Studi in memoria di Delitala*, Giuffrè, Milano, 1984, p. 307 ss.; G. PESTELLI, *Diritto penale e manipolazione mentale tra vecchi problemi e prospettive de jure condendo*, in *Riv. dir. pen. processo*, 2009, p. 1274 ss.; A. NISCO, *La tutela penale dell’integrità psichica*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 115 ss.; T. VITARELLI, *Manipolazione psicologica e diritto penale*, Aracne, Roma, 2013.

¹⁰In particolare, nell’ambito del rapporto di psicanalisi, il concetto di *transfert* indica un processo endopsichico di trasposizione inconsapevole, sulla persona dell’analista, di sentimenti provati dal paziente nei confronti di persone che hanno giocato un ruolo fondamentale nella sua infanzia. La condizione in cui versa il paziente in *transfert* è una condizione di soggezione e dipendenza, più o meno intensa, dal terapeuta. Quest’ultimo, in ossequio ai propri doveri professionali e deontologici dovrebbe limitarsi a sfruttare tale *status* per istaurare con il paziente un rapporto comunicativo funzionale alla ristrutturazione della sua personalità. Nondimeno, non sono mancati casi di strumentalizzazione di tale meccanismo psichico da parte del professionista per finalità estranee alla terapia, spesso di lucro, con conseguenze pregiudizievoli anche per la salute mentale e il benessere del paziente. Cfr. M. PONSÌ, *Il transfert oggi. Le trasformazioni del transfert nell’era pluralistica della psicoanalisi*, in *Quaderni di studi psicoanalitici*, 2006, 1, p. 37 ss.; A.A. SEMI (a cura di), *Trattato di psicoanalisi*, Raffaello Cortina, Milano, 1989, II, p. 126 ss.

zione di professionisti esperti in psicanalisi, il ‘Movimento freudiano internazionale’, persuadeva con raggiri e artifici i suoi pazienti ad acquistare quote di una delle società del gruppo. In particolare, i malcapitati venivano indotti a investire in tali società, dapprima in virtù della presunta valenza terapeutica della partecipazione economica alle stesse; in seconda battuta, prospettando loro un’eventuale e futura adesione al Movimento con possibili vantaggi economici; infine, attraverso la minaccia di interruzione del trattamento psicanalitico e di esposizione a ludibrio in caso di mancata corresponsione¹¹.

Dopo un periodo di relativa quiescenza, l’interesse per le interazioni psichiche penalmente rilevanti è stato rivitalizzato, alla fine del secolo scorso, dalla diffusione di movimenti di carattere settario, a sfondo religioso-‘salvifico’ o di natura politico-rivoluzionaria, i cui capi o promotori furono accusati di penetrare le difese psicologiche degli adepti per ‘indurli’ a seguire un ideale, un percorso di vita o di guarigione, fino a ottenerne la totale sottomissione. Il fenomeno suscitò un tale allarme nell’opinione pubblica da portare l’allora Ministro degli Interni Giorgio Napolitano, anche sulla scorta di indicazioni provenienti dalle istituzioni europee¹², a incaricare la Commissione per gli affari costituzionali della Camera dei deputati di condurre un’indagine *ad hoc*. Il rapporto del Dipartimento di Pubblica Sicurezza che ne scaturì conteneva, fra l’altro, una rassegna dei pericoli e dei profili di rilevanza penale di alcune pratiche ricorrenti. Nello specifico, veniva fatto riferimento all’utilizzo di meccanismi subliminali di fascinazione e di strategie di *brainwashing* per mantenere il controllo sui seguaci e reclutarne di nuovi, agli interessi economici dei capi setta malcelati dietro la finalità di

¹¹ Trib. Milano, 17 luglio 1986, in *Foro it.*, 1987, 2, c. 30 ss., con nota di G. FIANDACA, *Caso Verdiglione: il “transfert” psicoanalitico come impostura*. La vicenda processuale si concluse dinanzi alla Corte di Cassazione, che confermò la condanna degli psicanalisti per estorsione, statuendo che tale fattispecie delittuosa ricorre ogniqualvolta vengano esercitate forme di intimidazione illegittima, vale a dire prospettazioni che, pur avendo una parvenza esteriore di legalità, non costituiscono esercizio di un diritto, ma un mezzo per coartare l’altrui volontà al fine di ottenere prestazioni non dovute nell’*an* o nel *quantum*, oppure quando, pur correlandosi a un diritto, ne costituiscano un esercizio distorto al fine di perseguire finalità *contra ius*, diverse o ulteriori rispetto a quelle per cui il diritto è riconosciuto e tutelato dall’ordinamento. Cass. pen., Sez. II, 10 marzo 1989, in *Cass. pen.*, 1990, 2, p. 2115 ss.

¹² Indagini simili erano state già svolte in Francia e in Belgio e verranno condotte successivamente anche in Svizzera e in Germania, seguendo le indicazioni contenute nella Raccomandazione n. 1978 del 1992 del Consiglio d’Europa. M. INTROVIGNE, *Rapporti parlamentari e governativi sulle “sette” in Europa occidentale, 1996-1999*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1999, II, p. 397 ss. Sul tema si tornerà nel corso della trattazione, v. *infra* cap. 5, § 2.2.

favorire l'arricchimento spirituale degli adepti e alla propugnazione di dottrine con forti elementi irrazionali idonee a istigare a comportamenti autolesionisti, devianti e pericolosi per l'ordine pubblico¹³.

Fra le vicende giudiziarie più eclatanti che videro coinvolte sette e movimenti pseudoreligiosi in quegli anni, meritano di essere richiamate quelle che hanno interessato *Scientology*, nell'ambito delle quali si è discusso, fra l'altro, della compatibilità fra finalità religiosa o pseudo-religiosa e reato di associazione per delinquere¹⁴. Un altro esempio è costituito dai fatti, di re-

¹³ MINISTERO DELL'INTERNO. DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA. DIREZIONE CENTRALE POLIZIA DI PREVENZIONE, *Sette religiose e nuovi movimenti magici in Italia*, febbraio 1998. Secondo alcuni studi in materia, in seno alle c.d. psico-sette, le strategie di manipolazione mentale si articolano in tre fasi: fase dell'isolamento, ossia di allontanamento dalla comunità sociale e dal contesto familiare, seguito da manifestazioni di affetto per creare senso di appartenenza al nuovo gruppo e recidere definitivamente i legami con i gruppi primari; fase dell'indottrinamento, vale a dire di decostruzione del precedente sistema valoriale, sottoposizione a letture di difficile comprensione e con accentuate componenti assiomatiche e inneggiamento all'obbedienza cieca e al senso di gerarchia; fase del mantenimento, caratterizzata da pressione psicologica costante, impiego di strategie intimidatorie e induzione di sensi di colpa, unitamente a impegno fisico e mentale continuo, al fine di inibire ogni forma di ribellione. Cfr. M.C. DEL RE, *Plagio criminoso e lecita persuasione nei culti emergenti*, in M. PISANI (a cura di), *Studi in memoria di Pietro Nuvolone*, Giuffrè, Milano, 1991, p. 73 ss. e A. USAI, *Profili penali dei condizionamenti psichici. Riflessioni sui problemi penali posti dalla fenomenologia dei nuovi movimenti religiosi*, Giuffrè, Milano, 1996, p. 140 ss.

¹⁴ Corte App. Milano, 5 novembre 1993, in *Foro it.*, 1995, 2, c. 689 ss. con nota di N. COLAIANNI, *Caso Scientology: associazione religiosa o criminale?*, *ivi*, p. 700 ss. La Corte di Cassazione, con una pronuncia che non andò esente da critiche, statui che, dovendo Scientology essere ricondotta al novero dei culti ammessi, ex art. 8 Cost., l'eventuale finalismo delittuoso di cui all'art. 416 c.p. sarebbe comunque stato scriminato ai sensi dell'art. 19 Cost. Cass. pen., Sez. II, 9 febbraio 1995, n. 5838, in *Cass. pen.*, 1996, 9, p. 2520 ss., con nota di R. BLAIOTTA, *Scientology: una religione al cospetto della legge*. Cfr. ID., *La Suprema Corte su Scientology, associazioni religiose e associazioni criminali*, in *Cass. pen.*, 1998, p. 2384 ss.; F. FINOCCHIARO, *Scientology nell'ordinamento italiano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, 1, p. 601 ss. Lo stesso principio di diritto è stato applicato dalla giurisprudenza di legittimità in una pronuncia, sebbene di segno opposto, relativa al caso di 'Mamma Ebe', una santona e guaritrice che, negli anni Ottanta, fondò una comunità religiosa e ottenne l'adesione e l'obbedienza dei fedeli attraverso la prospettazione di castighi soprannaturali e l'inflizione di sanzioni umilianti ai ribelli. La Corte di Cassazione, nel 2016, ha confermato la condanna emessa dai giudici di merito, fra l'altro, per associazione per delinquere, escludendo che il gruppo fondato dall'imputata avesse un'effettiva finalità religiosa o spirituale, la quale avrebbe escluso la configurabilità della fattispecie di cui all'art. 416 c.p. Cass. pen., Sez. VI, 15 marzo 2016, n. 13213, in *Riv. it. med. leg.*, 2016, 3, p. 1203 ss. con nota di M. LAMANUZZI, *La Cassazione torna sul caso di 'Mamma Ebe': l'attività di maghi e guaritori può integrare il delitto di associazione per delinquere finalizzata all'esercizio abusivo della professione medica*.

cente ricostruzione giudiziaria, accaduti fra la fine degli anni Settanta e i primi anni Duemila presso l'azienda agricola 'Il Forteto', teatro di abusi su minori ivi collocati in affido sotto la protezione del direttore, Rodolfo Fiesoli, fautore di un'ideologia che mirava a decostruire la famiglia tradizionale e a 'purificare' i giovani attraverso il compimento di atti sessuali con lui¹⁵. Altro caso che ebbe notevole risonanza mediatica fu quello delle c.d. Bestie di Satana, un gruppo di giovani che presentava i caratteri della setta: sistema comune di fede, coesione interna, forte influenza sull'operato dei singoli, presenza di una precisa gerarchia e di un capo carismatico. Gli omicidi commessi nell'ambito di tale setta sono stati ricondotti, nella sentenza di condanna, non tanto a rituali di sacrificio di carattere satanico, quanto alla deliberata finalità di punire gli adepti infedeli¹⁶.

¹⁵ Rodolfo Fiesoli, insieme ad alcuni dei suoi seguaci, è stato condannato con sentenza divenuta definitiva nel 2019 per violenza sessuale e maltrattamenti. Cass. pen., Sez. IV, 6 novembre 2019, n. 19215, in *CED Cass. 2020*. Va sottolineato che l'uomo era già stato condannato per maltrattamenti su minori negli anni Ottanta e che la Corte europea dei diritti dell'uomo, nel 2000, aveva ravvisato la violazione, da parte dell'Italia, dell'art. 8 della CEDU per l'esiguità e i differimenti ingiustificati degli incontri fra un minore affidato al Forteto e la madre, nonché per la lunghissima permanenza dei minori affidati presso l'azienda agricola, in contrasto con il carattere temporaneo dell'istituto dell'affido. Corte EDU, Scozzari e Giunta c. Italia, 13 luglio 2000, n. 39221. Nonostante queste circostanze, i Tribunali per i minorenni, con il benessere degli assistenti sociali, hanno continuato ad affidare, sostanzialmente *sine die*, bambini e ragazzi a Fiesoli e non sono stati svolti controlli effettivi fino a tempi molto recenti. Per questo motivo, a partire dal 2012 fino a oggi (da ultimo, con la l. 25 marzo 2024, n. 47), sono state istituite commissioni parlamentari di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità 'Il Forteto' allo scopo di svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità e agli affidamenti dei minori. Sul caso v. F. PINI, D. TRONCI, *Setta di Stato. Il caso Forteto*, AB Edizioni e Comunicazioni, Firenze, 2015.

¹⁶ Corte di Assise di Busto Arsizio, 31 gennaio 2006. La macabra vicenda vide come protagonisti sette giovani del Varesotto, alcuni adolescenti, accusati dell'omicidio, seguito da occultamento di cadavere, di tre coetanei e di istigazione al suicidio nei confronti di un quarto. Gli imputati dichiararono di aver costituito una setta chiamata 'Bestie di Satana', di praticare culti satanici e di fare uso massiccio di sostanze stupefacenti, uno di loro al punto di versare in una condizione di intossicazione cronica. Nella sentenza di primo grado venne precisato che, «se il satanismo in sé non ha alcuna rilevanza penale, nel satanismo criminoso, che si esprime in fatti implicantici la commissione di reati, il culto di satana costituisce lo scopo dell'aggregazione, lo strumento per colmare vuoti esistenziali e assenza di valori, nonché la principale motivazione a delinquere», non invece causa di esclusione o attenuazione della pena. Le condanne per i reati ascritti, modificate in appello solo in relazione al trattamento sanzionatorio, furono confermate in Cassazione. Cass. pen., Sez. I, 6 maggio 2008, n. 32851, in *Cass. pen.*, 2009, 9, p. 3526 ss. Cfr. D. MONTI, M. FIORI, A. MICOLI, *L'abisso del sé. Satanismo e sette sataniche*, Giuffrè, Milano, 2011; M. INTROVIGNE, *I satanisti: storia, riti e miti del satanismo*,

Numerosi sono stati, poi, i casi giudiziari che hanno visto coinvolti sedicenti maghi che, spesso approfittando dei media, hanno tratto indebito arricchimento in danno di persone culturalmente sprovvedute¹⁷. Particolarmente celebre è il ‘caso Wanna Marchi’, indagata dai primi anni Duemila per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e all’estorsione per aver indotto un rilevante numero di persone, attraverso una trasmissione televisiva¹⁸, a

Sugarco, Milano, 2010; S. D’AURIA, *Le sette sataniche tra libertà religiosa e delitto di plagio*, in *Gnosis*, 2011, 2, p. 1 ss.

¹⁷ A partire dagli anni Novanta le reti televisive nazionali e, soprattutto, locali, sono state letteralmente invase da maghi e cartomanti. Sul tema si veda A. GRASSO, *La tv del sommerso. Viaggio nell’Italia delle tv locali*, Mondadori, Milano, 2006, p. 147 ss. In giurisprudenza si è precisato che in caso di pratiche poste in essere da sedicenti ‘maghi’ e ‘guaritori’, per affermare la sussistenza del reato di truffa, non è sufficiente prendere in esame le condizioni soggettive della vittima, onde accertare se la sua credulità, sprovvedutezza e debolezza l’abbiano esposta ad artifici e raggiri anche grossolani, essendo altresì necessario verificare se il presunto ‘guaritore’ credesse o non credesse nell’efficacia delle pratiche da lui compiute, dovendosi concludere, nel secondo caso, che egli avesse la piena consapevolezza di essere un semplice truffatore e che le pratiche che egli proponeva non fossero altro che espressione di un proposito illecito. Così G.I.P. Trib. Milano, 10 gennaio 2007, in *Foro ambr.*, 2007, 1, p. 32 ss. Nella stessa pronuncia vengono specificamente indicati i requisiti in presenza dei quali, o della maggior parte dei quali, la vendita di sostanze asseritamente miracolose da parte di presunti ‘maghi’ o ‘guaritori’ integra il reato di truffa aggravata dal timore di un pericolo immaginario (art. 640, comma 2, n. 2, c.p.). Tali requisiti sono: l’assenza di qualsiasi pratica terapeutica ancorché alternativa e non certificata; la presenza di elementi che consentano di affermare che nemmeno l’agente crede all’efficacia di ciò che propone; la sussistenza di condizioni soggettive di fragilità, di debolezza sul piano socio-culturale, di facile suggestibilità e, talvolta, di disperazione in capo alla persona offesa; l’attuazione di tecniche di induzione che creano le condizioni per continuare a suggestionare la vittima, mediante la prospettazione di pericoli immaginari, in caso di sospensione dell’intervento magico o guaritore e, dunque, della necessità di aumentare l’intensità e la frequenza dello stesso; la pressione sulle vittime affinché attingano alle proprie sostanze o contraggano debiti pur di non interrompere la cura che diviene, in tal modo, il baricentro della loro esistenza; l’isolamento della persona offesa dal suo contesto sociale e familiare in modo tale che abbia fiducia solo nel guaritore; la segretezza delle pratiche svolte; la non riconducibilità delle pratiche ad alcuna tradizione riconosciuta, pur appartenente a contesti culturali diversi. Cfr. P. GRASSO, *Cosa rischia il mago con le sue pozioni: quei rimedi pseudo-medici sdoganati*, in *Dir. giust.*, 2006, 8, p. 47 ss. Sulla truffa aggravata realizzata ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario e sui rischi di derive vittimologiche che l’ipotesi criminosa comporta, v. *infra* cap. 5, § 3.4.

¹⁸ Si è osservato come la magia ‘moderna’ si sia avvalsa in quegli anni di due preziosi strumenti frutto dell’evoluzione tecnologica: la televisione e il telefono, nelle forme, rispettivamente, della telepromozione e del *call center*. Rispetto alla magia antica, che si manifestava tendenzialmente in dimensioni collettive, la magia ‘moderna’ ha sempre cercato il rapporto individuale con il cliente. Non a caso, le telepromozioni ‘magiche’ sono sempre andate in

versare ingenti somme di denaro in cambio di bustine di sale da cucina, rametti di edera e altri oggetti accreditati del potere di ‘scacciare il malocchio’¹⁹.

Accanto alle condanne per reati contro il patrimonio, non sono mancate condanne di maghi e santoni per reati contro la persona. Un esempio per tutti: la condanna per omicidio doloso, nella forma del dolo diretto, di un presunto guaritore che aveva convinto una malata oncologica a non sottoporsi ai trattamenti terapeutici prescritti dal medico, che ne avrebbero evitato o ritardato il decesso. Si è ritenuto, contestualizzando l’interazione psichica intercorsa, che la condotta comunicativo-suggestiva dell’imputato avesse determinato la decisione della vittima di astenersi dalle cure tradizionali, anche considerando la ridotta capacità di autodeterminazione di quest’ultima, dovuta al suo ‘panico’ per le patologie tumorali e alla sua pregressa sfiducia per la medicina ‘ufficiale’, scaturita da esperienze familiari²⁰.

Proseguendo nella disamina dei fenomeni che hanno stimolato il dibattito in tema di condizionamenti psichici, è doveroso un riferimento agli atti persecutori, cui, nel nostro ordinamento, nel 2009²¹, è stata dedicata una fatti-

onda la mattina o in seconda serata, fasce orarie in cui la fruizione televisiva è tendenzialmente più solitaria e i telespettatori più sprovvisti non dispongono di risorse sociali cui attingere per risolvere le proprie contraddizioni. Inoltre, sono ideate e ‘inscenate’ con estrema cura per i dettagli al fine di trasmettere stimoli ‘sopra-limali’, vale a dire che raggiungono e superano la soglia della percezione, ma rimangono al di sotto di quella dell’attenzione. T. VENTURINI, *Prospettive interdisciplinari per la giustizia penale: il mago e l’imprenditore magico*, in *Cass. pen.*, 2005, 9, p. 1019 ss.

¹⁹ Cass. pen., Sez. II, 4 marzo 2009, n. 11105, in *Guida dir.*, 2009, 17, p. 92 ss. Come è stato sottolineato in dottrina, il rapporto tra cliente e ‘mago’ è caratterizzato dal divario incolmabile tra l’impotenza del primo e la presunta onnipotenza del secondo, nonché dalla sofferenza del primo per l’aspra contraddizione tra ciò che desidera e la situazione in cui versa e dall’offerta da parte del secondo dell’opportunità di un ‘risatto magico’. G. FORTI, *Il potere segreto della metamorfosi. “Magie” criminali e controllo penale dell’occulto*, in *Jus*, 2009, 1, p. 133 ss.

²⁰ G.I.P. Tribunale Savona, 22 dicembre 2004, n. 352, in *Dir. pen. processo*, 2005, p. 1143 ss., con nota di F. CINGARI, “Maghi-guaritori” e morte del paziente: profili oggettivi e soggettivi di responsabilità penale. Sul tema si tornerà, diffusamente, nel prosieguo. V. *infra* cap. 5, § 4.2.

²¹ D.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con la l. 23 aprile 2009, n. 38, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori». R. BRICCHETTI, L. PISTORELLI, *Entra nel codice penale la molestia reiterata*, in *Guida dir.*, 2009, 10, p. 58 ss.; A. CADOPPI, *Atti persecutori: una normativa necessaria*, in *Guida dir.*, 2009, 19, p. 49 ss.; F. MACRÌ, *Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti dell’omicidio e nuovo delitto di atti persecutori*, in *Dir. pen. processo*, 2009, p.